

Roma, 25/04/ 2017  
Prot. Gs/143/2017

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI ALEZIO

AL SIG. COMANDANTE  
DELLA POLIZIA MUNICIPALE  
DEL COMUNE DI ALEZIO  
e.p.c.  
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LECCE

**Segnalazione presunto trattenimento in “\*\*\*\*\*” in \*\*\*\*\* ad adempiere art.328c.p.  
Richiesta di accesso agli atti ex decreto legislativo n.97/2016 F.O.I.A. e artt.22 e segg. legge  
n.241/90**

Il Sig. Scagliola Giampaolo nella sua qualità di Coordinatore Nazionale Commissione Abusivismo SILB\_FIPE (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo) con sede in Roma -Piazza G.G.Belli n.2 espone quanto segue

#### **PREMESSO CHE**

1. Da tempo è costantemente pubblicizzata mediante reclamo \*\*\*\*\* e nelle scuole medie superiori della Provincia di Lecce, la manifestazione “\*\*\*\*\*” con la partecipazione della \*\*\*\*\* presso \*\*\*\*\* luogo che si trova sulla \*\*\*\*\* che prevede 10 ORE DI MUSICA NO STOP (come si legge dalla pagina \*\*\*\*\*) prevista per SABATO 13 MAGGIO 2017 dalle 9 alle 24.

La manifestazione comprende 3 aree di musica con numerose band e deejay che si esibiranno su tre palcoscenici oltreché sicuramente anche eventi collaterali quali animazione ecc.

Considerato che l'evento è gratuito e si rivolge prevalentemente a giovani ragazzi dai 14 ai 20 anni, frequentanti le scuole medie superiori, che se contiamo sono nella provincia di Lecce quasi 100 istituti. Si pensi pertanto ad un bacino di utenza di circa 50.000 studenti e se si presentassero all'evento (ricordiamo ad ingresso gratuito e senza alcun controllo) anche un solo 20% del pubblico (fascia 15-20 anni) parliamo di almeno 10.000 presenze. E tutte contemporaneamente specialmente nell'arco della mattinata quando i ragazzi non andando a scuola giungeranno a piedi ed anche con i pullman. Presenze tutte concentrate nell'arco della mattinata, visto che i ragazzi non andranno a scuola per tale giornata.

Difatti negli anni passati varie manifestazioni del genere si sono svolte nelle piazze delle città ospitanti gli istituti, coinvolgendo migliaia di giovani che fanno di questa giornata un momento di ricreazione per divertirsi e festeggiare anche la fine dell'anno scolastico.

Ma ciò deve avvenire in sicurezza e pertanto, non è dato sapere se questo luogo, che anche in passato pare che vi siano state organizzate feste ed eventi, ma sicuramente non di simile portata, sia munito di tutte le autorizzazioni di Pubblico Spettacolo, e di Pareri di Commissione Prefettizia considerato che l'evento porterà sicuramente oltre 5000 ragazzi contemporaneamente.

Oltreché sarebbe opportuno verificare se vi siano le condizioni igienico sanitarie e di verifica del tasso alcolemico, per la somministrazione di bevande e superalcolici. Da considerare che lo stesso luogo si trova nei pressi di una strada \*\*\*\*\*, stretta e ad una sola carreggiata, senza marciapiede, né illuminazione, oltreché essere unico accesso non consente di giungere a piedi dalla città e senza mezzi propri (come invece normalmente avviene nelle piazze nelle città). Pertanto potrebbe essere alquanto pericoloso per i ragazzi (specie nella fascia 15-20) che si presenteranno giungendo a piedi transitando su una strada \*\*\*\*\* senza alcuna protezione. Pensiamo quindi se paradossalmente venga anche somministrato alcool, e se avvenga anche ai minorenni, cosa potrebbe succedere.

Considerato quanto esposto si chiede di controllare che vi siano tutti i titoli autorizzativi, se sia stata convocata e vi sia parere favorevole della Commissione Provinciale Locali di Pubblico Spettacolo, Parere Sanitario e di Pubblica Sicurezza, se non altro per garantire anche la sicurezza e incolumità delle persone e che siano rispettate da tutti le normative vigenti, garantendo quindi la legalità.

2. a tal fine sarebbero stati predisposti nel suddetto luogo appositi spazi e strutture (impianto luci, impianto di amplificazione sonora, spazio per il ballo, ecc.);
3. in occasione di detti trattenimenti sembrerebbe che non sia garantito il controllo sulla somministrazione degli alcolici ai minorenni in quanto pare che non siano previste alcuna forma di selezione ed verifiche agli ingressi da parte di personale abilitato dal noto Decreto Prefettizio Legge n94 art.3 del 15 luglio 2009.
4. sembrerebbe da notizie assunte in via informale che il suddetto luogo non sia stato oggetto della necessaria verifica di agibilità da parte della competente Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. nonché il medesimo esercizio sia sprovvisto dell'autorizzazione per i trattenimenti danzanti rilasciata con apposita licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.

#### **VISTO CHE**

La sopra descritta attività, ove effettivamente svolta abusivamente, provocherebbe gravi danni all'attività degli esercizi muniti di autorizzazione ai sensi delle leggi vigenti e sostanzierebbe un'attività svolta in una forma concorrenziale illecita e sleale.

#### **CONSIDERATO CHE**

il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la circolare n. 559/C10178.12000.A (20) del 20 giugno 1996, ha statuito che configurino un locale di pubblico spettacolo, soggetto quindi alla **verifica di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S. da parte della Commissione di Vigilanza**, tutti gli esercizi pubblici, nessuno escluso, dove siano organizzati, anche occasionalmente, trattenimenti danzanti con aumento del prezzo delle consumazioni;

i trattenimenti danzanti nei predetti esercizi pubblici con la cadenza tipica delle discoteche (solitamente il sabato e la domenica), configurano in ogni caso attività di trattenimento e svago sottoposta alle licenze di cui agli artt. 80 e 68 del T.U.L.P.S.;

il decreto legge n. 91 del 2013, convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha modificato gli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. ed introdotto lo strumento della SCIA per l'ottenimento dell'autorizzazione alla celebrazione di eventi con presenze fino a 200 persone ma ha comunque mantenuto fermo il disposto di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. ai sensi del quale: *"l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio"*.

Dal combinato disposto delle citate norme (artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S.) emerge chiaramente come, anche nei casi in cui è richiesta la SCIA per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, sia comunque indispensabile che il luogo dove lo spettacolo o il trattenimento viene organizzato **sia stato sottoposto alla verifica di sicurezza**, prevista dall'art. 80 T.U.L.P.S.;

il controllo di cui al punto precedente può essere espletato dalla competente commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 141 comma II del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.: *“per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 convertito in legge ,che al secondo comma dell'art.141 ,dopo le parole” inferiore a 200 persone” ,sono aggiunte le seguenti “il parere”*

relativamente ai locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone l'art. 4 comma III del DPR n. 311 del 2001 e la Circolare n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005 - emanata dal Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza – avevano chiarito in modo inequivocabile come **la Commissione di Vigilanza debba esaminare i progetti dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche se con capienza pari o inferiore alle duecento persone** ma con la modifica introdotta dal d.l. 222 /2016 anche il parere sul progetto può essere rilasciato dallo stesso progettista che farà le verifiche e gli accertamenti attraverso l'autocertificazione asseverata, fermo restando il diritto in qualunque momento della Commissione di Vigilanza verificare le conformità e fare i sopralluoghi a campione o quando lo ritiene necessario.

La commissione ristretta di cui all'art.141, comma 1 lettera e), del regolamento d'esecuzione del t.u.l.p.s., nominata dal presidente con le modalità di cui all'art.141-bis, comma 9 deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Da ultimo finanche la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito circa “l'obbligatorietà del parere vincolante” della Commissione di Vigilanza (provinciale o comunale) sui locali di pubblico spettacolo nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un locale di pubblico spettacolo o trattenimento senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica” (*Cass. Pen. Sez. I, 1-12-1995, in Cass. Pen. 1997, n. 1331; Cass. Pen. Sez. I, 19/11/1999, n.383, in Cass. Pen. 200 n. 3127*);

## RITENUTO CHE

L'attività di pubblico spettacolo e trattenimento compiuta in spregio della legge vigente - cioè in difetto delle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. che legittimino tale attività - comporta la violazione dell'**art. 681 c.p. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento)** e dell'**art. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza)**.

L'organizzazione di spettacoli e trattenimenti senza la licenza prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S. comporta la violazione dell'**art. 666 del c.p.**, così come modificato dall'art. Dlg.vo n. 507 del 30/12/1999, e nel prevedere la sanzione pecuniaria da 413,00 Euro a 2.478 Euro a carico dei responsabili, così recita: *“è sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività (per esempio bar, pub o ristorante ecc.) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”* (art. 666 c.p., 4 comma).

L'organizzazione di spettacoli e intrattenimenti in assenza del parere obbligatorio favorevole di agibilità previsto dall'art. 80 del T.U.L.P.S. di competenza della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e/o in assenza del certificato di prevenzione incendi, comporta la violazione da parte dei titolari dei locali dell'**art. 681 c.p. (aperture abusive di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento)**: *“chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver osservato le prescrizioni delle Autorità a tutela dell'incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore ad Euro 103”*.

La Suprema Corte di Cassazione è rigorosa allorché afferma che *“il precetto di cui all'art. 681 del c.p. è rivolto a chiunque, anche occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica”* (Cass. sez. I, 1° dicembre 1995, imp. Paoletti).

Se siffatta attività viene poi svolta in un pubblico esercizio munito di differente titolo autorizzativo per la sola somministrazione, oltre all'illecito penale deve essere **disposta in sede amministrativa la sospensione dell'attività autorizzata ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per abuso del titolo autorizzativo nonché adottata l'ordinanza di immediata e definitiva cessazione dei trattenimenti abusivi**.

E' altresì importante definire la **responsabilità dei PR in materia di pubblica sicurezza** all'interno dei locali. Ci si riferisce al PR professionista che è pienamente coinvolto nella gestione dell'attività, al punto da essere inserito sia nella pubblicità (solitamente nelle info-line) che nella

gestione diretta delle serate: i PR professionisti, infatti, si occupano della scelta della pubblicità, dei DJ, delle ragazze immagine e dell'animazione, partecipando alla divisione degli utili della serata. Trattandosi di soggetti che effettivamente curano l'organizzazione dell'evento "abusivo" questi, in concorso con i titolari del locale in cui si tiene il sopradetto evento, **rispondono sia dell'illecito amministrativo di cui all'art. 666 del c.p. che del reato di cui all'art. 681 del c.p.**, in quanto è consolidato il fatto che i PR partecipano attivamente alla gestione e da questo si ha che gli stessi devono essere indicati nelle informative redatte ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. quali persone indagate in concorso nel reato di cui all'art. 681 c.p. con i titolari delle autorizzazioni di polizia, e nella contestazione della violazione amministrativa di cui al citato art. 666 c.p.

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato l'istante anche in considerazione della funzione di tutela svolta dal sindacato SILB il quale ha tra i propri interessi primari anche quello di contrastare l'organizzazione abusiva di attività di intrattenimento musicale e/o danzante poiché sostanziano attività svolte in spregio delle norme penali ed amministrative vigenti in materia con grave danno a tutta la categoria degli organizzatori di attività di pubblico spettacolo

#### **Chiede che le intestate Autorità**

- a) **effettuino con la massima urgenza ogni opportuno accertamento per stabilire se sussistano tutti i presupposti e le condizioni di legge per il regolare svolgimento della manifestazione suddetta;**
- b) impediscano lo svolgimento della manifestazione in premessa – ove effettivamente facciano difetto i presupposti e le condizioni di legge per il suo svolgimento – **a tutela della pubblica incolumità** nonché a tutela della legalità e a garanzia dell'attività svolta -nella assoluta legalità - dagli esercizi regolarmente autorizzati.
- c) adottino tutte le conseguenti iniziative volte ad impedire non solo lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi ma anche che vengano sanzionati i responsabili dell'iniziativa.

#### **RICORDA e SEGNALA**

che, ai sensi dell'art 328 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio , che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che , per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica ,o di ordine pubblico o di igiene e sanità , deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e che, comunque fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio , che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.

La presente è da intendersi quale

## **DIFFIDA**

ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono ,con il logico corollario che il reato si "consuma" quando in presenza di tale presupposto ,sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto ,o senza che il mancato compimento sia stato giustificato.

La Corte di Cassazione, Sezione VI sentenza n. 42610/2015 (udienza 6/10/2015-Pres. Agro Antonio) ha ribadito la pacifica linea interpretativa che ha ormai da tempo stabilito il principio secondo cui in tema di delitto di omissione di atti di ufficio il formarsi del silenzio -rifiuto alla scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato costituisce un inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice.

La fattispecie di cui all'art.328, comma 2 c.p. incrimina non tanto l'omissione dell'atto richiesto, quanto la mancata indicazione del ragioni del ritardo entro i trenta giorni dall'istanza di chi abbia interesse.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22 e seguenti il sottoscritto – avendone specifico e rilevante interesse giuridico per la tutela dei propri diritti e interessi – chiede di avere accesso agli atti del procedimento che si andrà ad instaurare in sede amministrativa comunale a seguito della presente comunicazione e chiede altresì di essere informato sulle adottande iniziative e sui relativi risultati e provvedimenti.

Distinti saluti.

Coordinatore Nazionale Commissione Abusivismo

Giampaolo Scagliola



Io sottoscritto Sig. Maurizio Pasca nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della SILB - Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo - delego il Sig. Giampaolo Scagliola, nella qualità di Coordinatore Nazionale della Commissione Abusivismo, nato a Genova ed ivi residente - a promuovere ogni azione ed iniziativa che si riterrà opportuna a tutela delle imprese autorizzate.

Sig. Maurizio Pasca *n.q.*

